



## ORDINANZA

municipale per la visita tecnico-sanitaria alle nuove costruzioni  
(ris. mun. del 31.03.1970)

1. A norma dell'art. 103 della Legge sanitaria cantonale, le case di nuova costruzione o che hanno subito sostanziali riattazioni non possono essere abitate senza l'autorizzazione del Municipio, che sarà rilasciata previa ispezione del medico delegato e dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le domande di abitabilità vanno inoltrate per iscritto dai proprietari al Municipio, a fabbrica completamente ultimata.
3. L'abitabilità è decretata solo in quanto tutte le parti del fabbricato offrono i requisiti minimi richiesti per la tutela della salute e della sicurezza dei locatori. In particolare i vani di abitazione, i locali di servizio e gli accessi (entrate, ripiani, balconi, terrazze, scale, ecc...), devono essere completamente ultimati in tutti i loro particolari.  
Per quanto concerne la sistemazione esterna devono essere garantite le condizioni normali di accesso al fabbricato. Installazioni di cantiere non ancora rimosse, fosse scoperte ed altre anomalie del genere, che possono essere fonte di pericolo o anche solo di pregiudizio ai locatori, comportano, ad esclusivo giudizio del Municipio, il rifiuto dell'abitabilità.
4. Fino al rilascio della licenza di abitabilità ogni e qualsiasi locale deve rimanere completamente vuoto: ai contravventori saranno applicate le penalità di legge.
5. Le Aziende Municipalizzate non possono concedere l'uso dell'energia elettrica e dell'acqua potabile prima che sia rilasciata la licenza di abitabilità, se non per l'esecuzione dei lavori di finimento (lature dei pavimenti, verniciatura a spruzzo, pulizia generale dei locali, ecc...).
6. \*Per l'ammontare delle tasse si richiama l'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria.
7. La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 1970.

PER IL MUNICIPIO



\* Modifica adottata con risoluzione municipale 993 del 15.05.2018.  
Pubblicata all'albo comunale dal 18.05.2018 al 18.06.2018.